

## Verbale di Accordo

Il giorno 01 Ottobre 2020, in Roma e per via telematica sono presenti le seguenti parti:

- La Carovana sc con sede in Verona al Viale Piave 12, il Presidente Carlo Viviani ed il Responsabile di Produzione Stefano Allegri

Per le OO.SS. di categoria i Sigg.:

- Per la FILT CGIL Nazionale – il Sig.ri Davide Franzosi;
- Per la FIT CISL Nazionale - il Sig.ri Giorgio Ghiglione;
- Per la UILTRASPORTI Nazionale – il Sig. Massimo Ferretti;
- Per la UGL FERROVIERI Nazionale – il Sig. Zolezzi Francesco
- Per la SALPAS Or.s.a. Nazionale – il Sig.ri Claudio Fiorenza, Andrea Fiorenza
- Per la SLM FAST CONFESAL – Nazionale – la Sig.ra Sabrina Mancini

**Oggetto: Contratto di solidarietà – Servizio PRM Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige**  
**Contratto n°378/2017 del 01/11/2017 per l'esecuzione del servizio di assistenza in stazione alle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM) – Lotto 1 e Lotto 2.**

**Adige**

Premesso che:

- La Carovana sc risulta titolare per tramite del CNCP del servizio PRM per conto di RFI per le aree Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige ed in particolare Contratto n°378/2017 del 01/11/2017 per l'esecuzione del servizio di assistenza in stazione alle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM) – Lotto 1 e Lotto 2.
- Che gli impianti di Brescia per la Lombardia; Vicenza e Verona per il Veneto; Reggio Emilia, Ferrara, Piacenza, Suzzara (MN), San Felice sul Panaro (MO); Bolzano e Trento Trentino Alto Adige, sono eseguiti direttamente alla società La Carovana
- L'impresa evidenziava che a seguito dell'emergenza Coronavirus e delle restrizioni susseguenti nonché per effetto della soppressione di treni a breve media e lunga percorrenza si evidenziano fortissime criticità sulla tenuta dei livelli occupazionali e che conducevano inizialmente al ricorso ad un CDS che dal 10 marzo – 30 maggio è risultato insufficiente e l'impresa ha avviato un periodo di CIGD per il periodo dal 1 aprile 2020 al 7 luglio 2020 fino ad una riduzione di orario a 0 ore, con relative domande presentate secondo le norme emergenziali tuttora in vigore
- Chesi procedeva in data 7 luglio 2020 ad avviare un periodo di Contratto di solidarietà con una riduzione massima media fino al 60% per il periodo 08 luglio – 30 settembre 2020
- Che le attività di cui ai citati lotti 1 e 2 al momento, nonostante un marginale riavvio delle attività, continuano a rappresentare esuberanti a seguito della contrazione degli spostamenti dei soggetti a ridotta mobilità esuberanti che possono essere quantificabili in numero 15 FTE
- Che l'incontro veniva indetto per la giornata odierna

Concordano

di sottoscrivere il Contratto di Solidarietà ai sensi del D.Lgs del 148/2015 art. 21 comma 1 lettera "C" e comma 5 per il periodo dal 3.10.2020 al 31.12.2020 onde poter scongiurare il ricorso a riduzione di personale.

A tal uopo le parti precisano quanto segue:

il C.C.N.L. applicato è quello dalla Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviaria del 16-12-20 16 e ss.mm.ii.;

l'orario di lavoro contrattuale è di 38 ore settimanali così come previsto dal CCNL applicato;

### **Ambito di applicazione:**

L'applicazione del contratto di solidarietà riguarderà N° 24 lavoratori (su un totale complessivo di 49 lavoratori) presenti sull'appalto **Contratto n°378/2017 del 01/11/2017 per l'esecuzione del servizio di assistenza in stazione alle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM) – Lotto 1 e Lotto 2.** Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige di cui all'allegato elenco che forma parte integrante del presente accordo;

### **Decorrenza e durata:**

il contratto di solidarietà avrà decorrenza dal 03.10.2020 al 31.12.2020 per 3 mesi, rinnovabili;

### **Riduzione dell'orario di lavoro:**

l'orario di lavoro per tutti i lavoratori interessati al Contratto di solidarietà sarà decurtato nel rispetto del comma 5 art. 21 D.lgs 148/2015 come di seguito indicato:

Unità produttiva presso stazione di Brescia n. 2 lavoratori riduzione media fino ad un massimo del 60 %


Unità produttiva presso stazione di Verona n. 6 lavoratori riduzione media fino ad un massimo del 60 %

Unità produttiva presso stazione di Vicenza n. 3 lavoratori riduzione media fino ad un massimo del 60 %

Unità produttiva presso stazione di Reggio Emilia n. 3 lavoratori riduzione media fino ad un massimo del 60 %

Unità produttiva presso stazione di Ferrara n. 2 lavoratori riduzione media fino ad un massimo del 60 %

Unità produttiva presso stazione di Piacenza n. 2 lavoratori riduzione media fino ad un massimo del 60 %



Unità produttiva presso stazione di Suzzara (MN) n. 1 lavoratori riduzione media fino ad un massimo del 60 %  
Unità produttiva presso stazione di San Felice sul Panaro (MO) n. 1 lavoratori riduzione media fino ad un massimo del 60 %  
Unità produttiva presso stazione di Bolzano n. 2 lavoratori riduzione media fino ad un massimo del 60 %  
Unità produttiva presso stazione di Trento n. 2 lavoratori riduzione media fino ad un massimo del 60 %  
La riduzione oraria media dell'orario di lavoro non supererà il 70% per ciascun lavoratore nell'arco dell'intero periodo.  
La riduzione dell'orario di lavoro non verrà applicata ai lavoratori con part time inferiore al 50%  
L'articolazione della riduzione dell'orario potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità, anche in concorso tra loro:

- giornate intere di sospensione della solidarietà distribuite all'interno del mese, concentrate in settimane intere sempre nell'arco del mese, all'interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese;
- riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.

**Deroghe all'orario concordato**

Le Parti, convengono che l'Azienda, previa comunicazione alle OO.SS. e le RSA/RSU d'appalto, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro può modificare in aumento, entro i limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.


**Interventi aziendali per favorire l'occupazione**

Le misure che la Società intende intraprendere, per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali sono le seguenti: un più razionale impiego della forza lavoro che realizzi un sensibile abbattimento dei costi fissi, nonché una razionalizzazione delle strutture.

L'indennità di solidarietà sarà anticipata dalla Società onde evitare traumi economici ai lavoratori aventi titolo. La Società e le OO.SS. concordano di verificare l'attuazione del Contratto di Solidarietà in sede territoriale di norma ogni mese o su istanza di una delle parti. In ogni caso le parti manterranno monitorato lo stato complessivo della situazione di emergenza sanitaria alla base del presente ricorso.

Letto, confermato e sottoscritto (verbale composto da due pagine e l'elenco allegato)

Per la Società



Per la FIILT CIGL




Per la FIT CISL



Per la UILTRASPORTI



Per la UGL Ferrovieri



Per la SLM FAST CONFASAL



Per la SALPAS ORSA

